REGOLAMENTO (CE) N. 728/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'Allegato del detto regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.

(3) Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell'Allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.

(4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [2].

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all'Allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto d'Adesione del 2003.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Insieme di due indumenti presentati in un'unica confezione per la vendita al dettaglio, comprendente: A) Un indumento leggero in tessuto unicolore lucido (100 % poliestere), con colletto alla coreana aderente e apertura parziale sul davanti che si prolunga dal centro del collo all'ascella sinistra e si chiude da destra verso sinistra con bottoni e asole. I bottoni sono grandi e in tessuto compatto. Le estremità delle maniche e la base dell'indumento sono orlati e presentano spacchi laterali stondati. L'indumento ha un taglio dritto, un motivo ricamato sul davanti ed è destinato a coprire la parte superiore del corpo fino ai fianchi. (blusa) (Fotografia n. 632 A) (*) B) Un indumento ampio in tessuto leggero, stampato e lucido (100 % poliestere), destinato a coprire la parte inferiore del corpo dalla vita alle caviglie. L'indumento copre separatamente le gambe e presenta un taglio dritto; è stretto alla vita da un elastico senza apertura e le estremità delle gambe presentano orli di stoffa a tinta unita e aperture laterali stondate. (pantaloni) (Vedi fotografia n. 632 B) (*)	6206 40 00 6204 63 18	La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 13 della sezione XI, dalle note 3 b) e 8 del capitolo 62 e dal testo dei codici NC 6204, 6204 63, 6204 63 18, 6206 e 6206 40 00. La classificazione, come insieme, non può essere presa in considerazione in conformità alla nota 3 b) del capitolo 62, poiché i due indumenti in questione non sono realizzati con la stessa stoffa. La classificazione come pigiama è esclusa perché gli indumenti in questione, per le loro caratteristiche obiettive, non sono destinati ad essere indossati esclusivamente o essenzialmente come capi di abbigliamento per la notte. Cfr. anche le note esplicative della NC alla voce 6206 relative alle bluse.

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.



